



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Viale Spallino n. 5 22100 COMO - Tel. 031 269335 - Fax 031 241207
Mail: consiglio@ordineavvocaticomo.it



CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
Via San Martino n. 6, 22100 COMO - Tel. 031.300030 - Fax 031.300102
Mail: info@camerapenale-comolecco.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

VADEMECUM UDIENZE PENALI TRIBUNALE COMO

L'Ordine degli Avvocati di Como e la Camera Penale di Como e Lecco, dopo questa prima fase di sostanzialmente positiva applicazione delle Linee Guida emesse dal Presidente del Tribunale di Como in data 05.05.2020, hanno ritenuto opportuno relazionarsi con i Giudici del Dibattimento - in particolare con il Presidente Dott.ssa Valeria Costi - e con i Giudici delle Indagini Preliminari - nello specifico con il Dott. Carlo Cecchetti - per confrontarsi sulle prassi applicative all'interno della cornice fornita dalle Linee Guida.

Ne è uscito questo "vademecum", che, pur potendo essere oggetto di correttivi e adattamenti e pur privo di efficacia anche solo regolamentare, vuole essere uno strumento pratico che permetta di migliorare l'attività lavorativa di tutti gli Attori della nostra scena giudiziaria attraverso lo scambio permanente e costruttivo tra Avvocatura e Magistratura e che consenta, altresì, attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati e del Tribunale, anche agli Avvocati di fuori Foro di orientarsi nel modo più diretto possibile.

Le Linee Guida complessivamente indicano una modalità virtuosa di riattivazione dell'attività giurisdizionale con contestuale pari attenzione all'esigenza sanitaria, avendo, comunque, estensione temporale limitata tendenzialmente sino al 31.07.2020.

DIBATTIMENTO

In particolare, quanto al dibattimento, la regola è che tutte le udienze, salve le eccezioni di seguito indicate, si tengono.

Udienze celebrate senza eccezioni

Nessun dubbio sul fatto che si celebrino, senza necessità di una espressa richiesta di procedere da parte degli imputati o dei difensori, le udienze in cui sono state applicate misure cautelari (anche non detentive) o di sicurezza, e comunque quelle indicate dall'art. 83 lett. b) del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, così come gli incidenti di esecuzione a carico di soggetti detenuti.

Nelle ipotesi in cui gli imputati siano detenuti in carcere, i medesimi non vengono tradotti, ma collegati in videoconferenza.

Sono, del pari, trattati i processi in cui sia stata disposta una misura cautelare reale, così come quelli per i quali sia prevista la sola udienza di discussione o di replica.

Possibili eccezioni

Possibile eccezione rispetto a questa regola può derivare da quei processi con un numero di difensori e delle eventuali parti civili tale da venire in contrasto con le note esigenze sanitarie.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Viale Spallino n. 5 22100 COMO - Tel. 031 269335 - Fax 031 247207
Mail: consiglio@ordineavvocaticomo.it



CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
Via San Martino n. 6, 22100 COMO - Tel. 031.300030 - Fax 031.300102
Mail: info@camerapenale-comolecco.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Se, infatti, vengono, comunque, trattati i procedimenti indicati dal comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, per le altre cause appartenenti a questa categoria, il Collegio o il Giudice Monocratico dà preavviso alla Cancelleria, la quale informa, eventualmente pure per le vie brevi e indicativamente tre giorni prima dell'udienza, le parti processuali in modo che vi sia il tempo anche per eventuali controcitazioni di testimoni già previsti da escutere.

Il rinvio, ad ogni modo, viene sempre disposto formalmente il giorno del processo.

Lo stesso criterio viene applicato anche per le udienze istruttorie, tanto con imputati liberi, quanto detenuti.

Le udienze di questa tipologia si tengono pertanto, in linea di massima, regolarmente.

Tuttavia, nel caso in cui vi siano impedimenti documentati di testimoni o Avvocati (in particolare se trattasi di testimoni o Avvocati provenienti da fuori provincia o fuori regione), il Collegio o il Giudice Monocratico dà preavviso alla Cancelleria che, anche in questo caso, informa, eventualmente pure per le vie brevi e, comunque, non appena possibile e tempestivamente, le parti processuali, indicando, ove possibile, la prevedibilità di massima del rinvio integrale dell'udienza (anche per favorire eventuali controcitazioni di testimoni), che, ad ogni modo, viene sempre disposto formalmente il giorno del processo.

Udienze di smistamento

Quanto alle udienze di smistamento (anche ovviamente relative a imputati liberi), il preavviso dei 6 giorni per il quale è stato rivolto invito agli Avvocati non è finalizzato a preannunciare le "strategie processuali", ma, secondo la precisa terminologia utilizzata nelle Linee Guida, all'indicazione delle "scelte processuali" (segnalando, ad esempio, se sarà un'udienza di "smistamento" senza questioni preliminari o una con questioni ordinarie, oppure complesse - senza necessità di anticiparne i contenuti - di richiesta di ammissione alla messa alla prova, se vi sarà presentazione di istanza di patteggiamento, di giudizio abbreviato - con o senza condizioni - ecc.).

Questo preavviso, da cui, ovviamente, non derivano decadenze o, comunque, sanzioni di sorta in caso di mancata osservanza, è, però, funzionale a determinare il "peso" del fascicolo, in modo da consentire al Giudice la prevedibile durata dell'udienza e di scadenzare l'orario delle chiamate, favorendo, in tal modo, la minor permanenza possibile in udienza e la riduzione massima di eventuali assembramenti esterni all'Aula di udienza.

Il Giudice, nel calendarizzare l'orario di chiamata dei singoli processi, tra gli altri criteri che ritiene di adottare per l'organizzazione più razionale dell'udienza, tiene conto delle comunicazioni contenenti il tempestivo preavviso della scelta, dando priorità di chiamata ai difensori che vi hanno provveduto, mentre coloro che nulla hanno comunicato vengono inseriti nelle fasce orarie successive, salve differenti valutazioni organizzative del Giudice.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Viale Spallino n. 5 22100 COMO - Tel. 031.269335 - Fax 031.241207
Mail: consiglio@ordineavvocaticomo.it



CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
Via San Martino n. 6, 22100 COMO - Tel. 031.300030 - Fax 031.300102
Mail: info@camerapenale-comolecco.it



Adorrente all'Unione delle Camere Penali Italiane

In caso di mancato rispetto di questa forma di collaborazione il singolo Giudice, fermo restando il criterio di cui sopra, non può che adottare i criteri presuntivi ritenuti migliori per calcolare la durata del singolo processo con inevitabile prolungamento di attese.

Presenza degli assistiti

Rispetto alla presenza degli assistiti, solo in considerazione della fase emergenziale, vi è l'invito a non farli comparire (sempre per evitare assembramenti superflui) per le udienze puramente tecniche (ove la presenza della parte privata è oggettivamente di irrilevante apporto) e per quelle istruttorie (ove il Difensore reputi che ciò non sia significativo rispetto all'esigenza di difesa dell'assistito medesimo).

Resta fermo il fatto che, in caso di diversa valutazione, che resta ovviamente rimessa alla sensibilità e alla competenza del Difensore, può essere segnalata la necessità di far intervenire l'assistito.

Questa segnalazione deve essere data con preavviso, ciò comportando la necessità per il Giudice di valutare se disporre un rinvio (con anche gli adempimenti di cui sopra), oppure procedere con i dovuti accorgimenti di salvaguardia sanitaria, integrativi di quelli già in essere.

Sostituzione del difensore

La sostituzione del Difensore, in particolare per le udienze di smistamento oppure per le udienze di cui è sostanzialmente preannunciato il rinvio secondo quanto precisato nel paragrafo di cui sopra "Possibili eccezioni", è rimessa alla valutazione del singolo Avvocato, non interferendo minimamente con la realizzazione concreta delle attività giudiziarie sopra descritte, l'adozione o meno di questa iniziativa.

Udienze telematiche

Il ricorso all'udienza telematica, al di là del caso già trattato del detenuto in videoconferenza, avviene solo in caso di espressa richiesta di tutte le parti e nelle ipotesi di giudizio direttissimo (come da protocollo e L. 27/20), ove non vi siano le condizioni per lo svolgimento nella forma tradizionale.

UFFICIO GIP-GUP

Anche in questo caso le Linee Guida conducono a una riattivazione molto ampia dell'attività giudiziaria.

Tutte le udienze, salve le eccezioni di seguito indicate, si tengono.

Udienze celebrate senza eccezioni

Si celebrano regolarmente, con le forme tradizionali e senza eccezioni le udienze relative a processi in cui abbia trovato applicazione una misura cautelare reale; le udienze relative a processi per i quali è stato richiesto ed assentito dal PM il patteggiamento, anche relative ad imputati a piede libero; le udienze nei procedimenti di messa alla prova o per la pronuncia di sentenza di estinzione del reato; gli incidenti di esecuzione che comportino effetti sulla pena o in cui comunque vi sia espressa richiesta di trattazione dell'istante con rinuncia a comparire; i procedimenti conseguenti ad opposizione a decreto penale con richiesta di rito abbreviato incondizionato o condizionato alla sola produzione di documenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Viale Spallino n. 5 22100 COMO - Tel. 031 269335 - Fax 031 241207
Mail: consiglio@ordineavvocaticomo.it



CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
Via San Martino n. 6, 22100 COMO - Tel. 031.300630 - Fax 031.300102
Mail: info@camerapenale-comolecco.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Si celebrano i procedimenti, ivi compresi gli incidenti probatori, per cui sia stata ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. c) DL 17/2020.

Possibili eccezioni

Si celebrano le udienze ex art. 409 c.p.p. solo nelle ipotesi in cui i difensori formalizzino preventivamente la propria volontà di non presenziare all'udienza.

In caso contrario si provvede a rinvio in udienza.

Nondimeno si celebrano le udienze (comprese quelle preliminari) relative a processi con detenuti (a mezzo di videoconferenza dal carcere), o sottoposti a misure di sicurezza (anche libertà vigilata) o a misure cautelari personali, senza necessità di una espressa richiesta di procedere da parte degli imputati o dei difensori.

Anche in questo caso possibile eccezione rispetto a questa regola può derivare da quei processi con un numero di difensori e delle eventuali parti civili tale da venire in contrasto con le note esigenze sanitarie. Pure avanti al GIP/GUP, in questo caso, vengono, comunque, trattati i procedimenti indicati dal comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, mentre, per gli altri processi con un numero di difensori e delle eventuali parti civili tali da creare pericolo di assembramento, il Giudice dà preavviso alla Cancelleria, la quale informa, eventualmente pure per le vie brevi, non appena possibile e tempestivamente, le parti processuali, così da consentire, ove ritenuto dai Difensori, anche eventuali conferimenti di deleghe ex art. 102 c.p.p..

Il rinvio viene, comunque, disposto in udienza.

Udienze preliminari con imputati liberi

Le altre udienze preliminari con imputati liberi vengono rinviate (sempre in udienza), salvo che vi sia preventiva e motivata richiesta ad opera delle parti processuali e sempre che le altre parti ne abbiano tempestiva conoscenza così da poter garantire un corretto contraddittorio.

Presenza degli assistiti

In tutti i casi in cui vi sono imputati liberi o parti civili, sempre in considerazione della fase emergenziale, vi è l'invito a non farli comparire (per l'unico motivo di evitare assembramenti superflui) per tutte le udienze tecniche (ove la presenza della parte privata è oggettivamente di apporto irrilevante).

Anche in questo caso la ritenuta necessità di far presenziare la parte privata resta ovviamente rimessa alla sensibilità e alla competenza del Difensore, che, ove propendesse per ciò, deve darne tempestivo preavviso, ciò comportando la necessità per il Giudice di valutare la miglior modalità di gestione dell'udienza tramite rinvio (in udienza), oppure con i dovuti accorgimenti di salvaguardia sanitaria, integrativi di quelli già in essere.

Udienze telematiche

Sono tenuti comunque da "remoto" gli interrogatori dei soggetti arrestati/fermati o, comunque, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, come da protocollo stipulato, nonché in caso di espressa richiesta di tutte le parti.

*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Viale Spallino n. 5 22100 COMO - Tel 031 269335 - Fax 031 241207
Mail: consiglio@ordineavvocaticomo.it



CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
Via San Martino n. 6, 22100 COMO - Tel. 031.300630 - Fax 031.300102
Mail: info@camerapenale-comolecco.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

I Giudici segnalano la loro disponibilità, in caso di comunicazioni importanti, o per situazioni non esplicitate con il presente "vademecum" o tali da mantenere incertezze concrete, a essere interpellati tramite il loro indirizzo di posta elettronica istituzionale: nome.cognome@giustizia.it, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica del Cancelliere di riferimento, reperibile sul sito del Tribunale.

*

Osserviamo che questa nuova situazione è generata dall'emergenza sanitaria e, per questo, ha una portata essenzialmente temporanea.

Ciò non toglie, però, che può essere anche l'occasione per instaurare e verificare, almeno rispetto ad alcune parti delle Linee Guida, prassi virtuose introducendo un utilissimo esperimento finalizzato anche in futuro all'ottimizzazione dei tempi di lavoro, contestualmente esaltando miratamente lo spazio da dedicare agli adempimenti processuali e, nondimeno, minimizzando i "tempi morti" che spesso caratterizzano le attività di tutti i protagonisti del processo.

Sia in relazione al buon funzionamento dell'attuale configurazione operativa, sia con riguardo all'individuazione delle "prassi virtuose", risulta fondamentale la proficua ed effettiva collaborazione tra le rispettive Categorie Professionali.

per l'Ordine degli Avvocati di Como
il Responsabile Affari Penali
Avv. Paolo Santarelli

per la Camera Penale di Como e Lecco
il Presidente
Avv. Edoardo Pacia

